



Varese, 10 novembre 2016

Circolare n. 2/2016

## IL DECRETO LEGGE 193/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24/10/2016 il Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, il quale introduce urgenti disposizioni in materia fiscale e risulta in vigore dal 24/10/2016.

Le principali novità introdotte dalla disposizione in oggetto (che potrebbero subire modifiche durante la conversione in Legge del Decreto), sono le seguenti.

### 1. NOVITA' DEL D.L. 193/2016

#### 1.1 SOPPRESSIONE DI EQUITALIA (art. 1)

Viene previsto lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia con decorrenza 1 luglio 2017; per garantire l'attività di Riscossione, è istituito un Ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### 1.2 POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE (art. 3)

A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla Riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Viene inoltre modificato l'art. 72-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 2-ter, con il quale viene prevista la possibilità per l'Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### 1.3 NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DI DATI (art. 4 c. 1)

Per migliorare la lotta all'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, viene modificato l'art. 21 del D.L. 78/2010 prevedendo nuovi adempimenti a carico dei contribuenti; a decorrere dal 2017 viene previsto l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e di acquisto, delle note di variazione e delle bolle doganali di importazione.

L'invio va effettuato in maniera telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (l'invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31 maggio 2017).

I dati da trasmettere in forma analitica sono i seguenti:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata e la relativa imposta;
- tipologia dell'operazione.

Non è previsto alcun esonero dall'adempimento, sia di carattere oggettivo che soggettivo.

Relativamente alle operazioni in esame, gli obblighi di conservazione digitale di cui al D.M. 17/06/2014, "si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi" tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'adeguamento dei sistemi informatici in relazione all'adempimento in oggetto, ai contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo hanno realizzato un volume di affari non superiore ad Euro 50.000 viene attribuito (*una tantum*), ovvero un credito di imposta di Euro 100, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

In caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto un ulteriore credito d'imposta pari ad Euro 50.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di Euro 25, con un massimo di Euro 25.000; non è ammesso il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97.

#### 1.4 NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONI (art. 4 c. 2)

Viene inoltre introdotto l'art. 21-bis al D.L. n. 78/2010 (conv. con mod. nella L. 122/2010), il quale prevede che a decorrere dal 2017 venga effettuato l'invio trimestrale con modalità telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili e/o trimestrali). L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e va effettuato anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari).

Qualora il contribuente gestisca più attività con contabilità separate, va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Con successivo Provvedimento, da emanarsi a cura del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, verranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere in relazione a quanto sopra precisato.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con le modalità previste con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni è punita con una sanzione da Euro 5.000 ad Euro 50.000.

#### 1.5 MODIFICA/SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI (art. 4 c. 4)

A fronte degli adempimenti di nuova introduzione sopra indicati, viene prevista la soppressione:

- della comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio;
- dei modelli Intrastat per acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevuti.

Inoltre, viene confermato che la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2016 va presentata entro il 28 febbraio 2017, mentre le dichiarazioni Iva relativi agli anni successivi al 2016 devono essere presentate tra il 1 febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo (es. dich.ne Iva anno 2017 da presentare tra 1 febbraio e 30 aprile 2018).

#### 1.6 INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 4 c. 6)

L'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici è differito al 1 aprile 2017.

È inoltre prevista la validità fino al 31/12/2017 dell'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi posta in essere dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31/12/2016.

#### 1.7 MODIFICA DISCIPLINA DEPOSITI IVA (art. 4 c. 7)

Con decorrenza 1 aprile 2017 vengono eliminate le limitazioni legate alla tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori Extra UE (art. 50-bis, c. 4 lett. d) D.L. 331/93).

Sempre dalla medesima data, viene inoltre previsto che in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l'imposta:

- è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione;
- è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è ammessa la compensazione).

Il soggetto che effettua l'estrazione deve emettere un'autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti.

Per gli esportatori abituali, è possibile effettuare l'estrazione senza applicazione dell'IVA; è comunque necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno regolamentate da uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### 1.8 MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (art. 5)

Viene modificato l'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322/98 in relazione alla dichiarazione dei redditi (Ires, Irpef), Irap ed al modello dei sostituti di imposta (mod. 770).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 43 del DPR 600/73 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), per correggere errori e/o omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior/minor reddito o, comunque, un maggior/minor debito d'imposta o un maggior/minor credito.

Pertanto, viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa "a sfavore" (termine previsto per l'accertamento fiscale).

Il credito (maggior credito/minor debito) risultante dalla dichiarazione integrativa a favore (rispetto alla dichiarazione originaria), come disposto dal nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione.

Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine della dichiarazione del periodo di imposta successivo, sono previsti dei limiti all'utilizzo del credito derivante dall'integrativa; esso, infatti, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa.

Il credito e il relativo utilizzo devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Per quanto riguarda la dichiarazione IVA, la presentazione della dichiarazione integrativa e l'utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono regolamentati dal nuovo comma 6-bis dell'art. 8 DPR 322/98.

Anche ai fini IVA, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/97, è ammessa l'integrazione della dichiarazione annuale IVA entro il termine previsto dall'art. 57 del DPR 633/72 per l'accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), per correggere errori e/o omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente.

Nel caso di maggior credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, se la stessa risulta presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo, tale importo può essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione;
- chiesto a rimborso, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall'art. 30 del DPR 633/72;

Inoltre, a seguito della modifica all'art. 1, comma 640, della Legge 190/2014 (legge finanziaria 2015), è estesa anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette/IRAP, in base alla quale:

- il termine per la notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) e b), del DPR 602/73 (liquidazione automatica di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori/omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";
- il termine per l'accertamento ex artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "*limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione*".

### 1.9 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (art. 6)

In relazione alle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2015, viene prevista una definizione agevolata consistente nella possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

- affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della Riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2016.

Il soggetto interessato alla definizione agevolata è tenuto a presentare all'Agente della Riscossione competente un'apposita dichiarazione entro:

- il 21/01/2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto);
- utilizzando la modulistica all'uopo predisposta che sarà disponibile sul sito Internet dell'Agente della Riscossione.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, l'eventuale numero di rate scelto per il pagamento, oltre all'impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi pendenti.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame (non è previsto in ogni caso il rimborso di eventuali importi già corrisposti e non dovuti per effetto della definizione agevolata – es. sanzioni, interessi moratori).

Entro il 21 aprile 2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016), l'Agente della Riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione, con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Non sono ammessi alla definizione gli importi iscritti a ruolo e relativi a:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom;
- l'IVA riscossa all'importazione;
- il recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

### 1.10 RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 7)

Viene disposta la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure" applicabile dal 24/10/2016 fino al 31/07/2017 (nuovo art. 5-octies D.L. 167/90, conv. con mod. della L. 227/90).

Possono beneficiare della riapertura i contribuenti:

- che non abbiano già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- che non abbiano ricevuto ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla nuova V.D. vanno presentati entro il 30/09/2017.

In linea generale, alla nuova procedura di V.D. sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato D.L.167/90, con alcune specifiche novità.

I termini di accertamento ex artt. 43 DPR 600/73, 57 DPR 633/72 e 20 D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1/1/2015 sono fissati:

- al 31/12/2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
- al 30/06/2017 per le istanze presentate per la prima volta.

La procedura di collaborazione volontaria può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (Quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
  - all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
  - al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore "su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura" presso intermediari finanziari abilitati.

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della "nuova" collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

## 2. ALTRE DISPOSIZIONI

### 2.1 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con decreto del MEF del 4 agosto 2016 pubblicato in G.U. del 6 settembre 2016 è stata data attuazione alla disposizione prevista dal D.Lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica di fatture e corrispettivi. I soggetti che si avvarranno di tale opportunità, avranno come principale beneficio quello della riduzione di un anno degli ordinari termini di accertamento.

E' bene precisare che, per poter accedere ai citati benefici, è necessario che tutti i pagamenti di importo superiore ad Euro 30 vengano effettuati, senza eccezioni, mediante bonifico, carta di credito/debito, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, oltre ad effettuare apposita comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la fruizione dei benefici in oggetto nella relativa dichiarazione dei redditi annuale.

### 2.2 CREDITO DI IMPOSTA PER BONIFICA AMIANTO

E' stato pubblicato di recente sulla G.U. il Decreto del 15 giugno 2016, con il quale sono state rese note le modalità operative per beneficiare dell'agevolazione prevista dalla Legge n. 221/2015 a favore delle imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia.

Possono beneficiare dell'agevolazione, consistente in un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute (con un minimo di Euro 20.000 ed un massimo di Euro 400.000) per gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.

I soggetti interessati devono presentare al Ministero dell'Ambiente, dal 16/11/2016 al 31/03/2017, un'apposita domanda (cui va allegata corposa documentazione) mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it). Vista la limitata disponibilità dei fondi stanziati per tale agevolazione, il credito di imposta verrà assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,  
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***